

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana Assessorato dell'Economia

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI l'articolo 7 e l'articolo 8 della convenzione contratto tra la Regione Siciliana e l'IRFIS FinSicilia S.p.A. aggiornata il 30 settembre 2020, come già sostituiti dall'articolo 1 del decreto dell'Assessore per l'Economia n. 50/2021 del 20 luglio 2021;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 40 del 27 luglio 2022;

VISTO l'articolo 61, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 109, comma 5, della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, ove è previsto che "Per il triennio 2021-2023 i rientri netti di cui al presente comma confluiscono nel fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 10 del decreto n. 17/GAB del 17 giugno 2019 e successive modifiche ed integrazioni, dell'Assessore regionale per l'Economia, con il quale, tra l'altro, è previsto che il Fondo Sicilia può essere integrato e/o incrementato attraverso nuove e ulteriori risorse o dotazioni che dovessero essere stanziare od individuate dalle competenti autorità o strutture, regionali, nazionali o sovranazionali;

VISTO l'art. 1 del decreto dell'Assessore per l'Economia n. 35 del 16 giugno 2021, col quale, tra l'altro, sono destinati alle finalità del plafond per crediti di firma i rientri anno 2021 da clientela, dipendenti da finanziamenti concessi a valere sul Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 12 del 09.03.2023;

VISTO l'art. 13, c. 16, della Legge regionale n. 13/2022 il quale prevede che con Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia sono stabilite le disposizioni attuative relative alle modalità di attribuzione del beneficio, nonché i requisiti dei soggetti destinatari e degli Organismi di composizione della crisi e dei professionisti.

DECRETA

Art. 1

Le seguenti disposizioni attuative si applicano ai soggetti debitori consumatori, residenti in Sicilia, che hanno la necessità di accedere alle procedure di sovraindebitamento, disciplinate dalle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, in sostituzione della legge 27 gennaio 2012 n. 3, gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (in sigla OCC) regolati dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202.

Art. 2

Il consumatore sovraindebitato, definito all'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 12/01/2019 n. 14, residente in Sicilia, che propone attraverso un Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi del D.lgs 14/2019 art. 27, comma 2 e s.m.i., una procedura di ristrutturazione dei debiti prevista nel Capo II Sezione II o di Liquidazione controllata prevista nel Capo IX o della "Esdebitazione del debitore incapiente" ex art. 283 del richiamato Decreto, può accedere al Fondo previsto dall'art. 13, comma 16, della Legge di stabilità Regione Siciliana 2022-2024 al fine di ottenere un contributo a fondo perduto, nell'importo fisso (forfettario) di euro 2.000,00 (duemila/00), per far fronte ai compensi e alle spese spettanti agli OCC previsti e disciplinati dal Capo III del richiamato D.M. 24/09/2014, n. 202.

Art. 3

Possono beneficiare del contributo, previsto dall'Art. 2, i soggetti in difficoltà economica comprovata, attestata dalla certificazione ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, per un valore non superiore ad euro 40.000,00. La certificazione ISEE dovrà essere prodotta dal debitore all'atto della presentazione dell'istanza di accesso alla procedura all'OCC territorialmente competente. L'OCC avrà il compito di verificare che la certificazione ISEE, prodotta dal debitore, sia stata rilasciata dagli enti o dai professionisti all'uopo preposti in funzione delle regole in vigore (INPS, Centri di Assistenza Fiscale, Dottori commercialisti e Consulenti del lavoro regolarmente iscritti negli albi professionali di loro competenza) ed attesterà, altresì, che il valore economico complessivo del nucleo familiare riportato nella certificazione non superi il limite di euro 40.000,00.

Art. 4

L'OCC, al momento della presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento da parte del debitore, dovrà essere regolarmente iscritto nel "Registro degli organismi" previsto dal Capo II Sezione I del D.M. 24/09/2014, n. 202. Inoltre, dovrà dimostrare che nel proprio elenco dei Gestori della crisi, risultino iscritti un numero di professionisti, non inferiore a 15 (quindici) ed altresì essere in regola con il pagamento della polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad un milione di euro, per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.

Art. 5.

Ai fini dell'ammissione al contributo, l'OCC incaricato, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento dell'Istanza presentata dagli stessi debitori, ne darà comunicazione, a mezzo PEC, all'IRFIS il quale, nel termine di giorni quindici, comunicherà allo stesso OCC gli estremi del protocollo assegnato alla pratica di richiesta del contributo.

Art. 6

L'OCC, al fine di perfezionare e rendere valida la richiesta del contributo a favore del debitore, dovrà depositare la domanda della procedura di sovraindebitamento, prevista nel precedente Art. 2, al Giudice delegato del Tribunale territorialmente competente entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente Art. 4 (si applica la sospensione dei termini feriali) e dovrà altresì conseguire, a favore del debitore, il relativo provvedimento di ammissione e/o di apertura e/o di esdebitazione della stessa procedura. Il debitore istante decadrà dal diritto al contributo nel caso di provvedimento, emesso dal competente Tribunale, di inammissibilità e/o di improcedibilità della procedura richiesta.

Art. 7

Ai fini della liquidazione del contributo, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione e/o di apertura della procedura e/o del decreto di esdebitazione, l'OCC, per conto del debitore istante, dovrà inoltrare, a mezzo PEC, la richiesta di erogazione del contributo all'IRFIS che provvederà al pagamento direttamente allo stesso Organismo, quale delegato all'incasso, nel termine di 60 giorni. A corredo della richiesta l'OCC dovrà allegare la relazione attestata della procedura di sovraindebitamento da cui si deduca, tra l'altro, che il debitore si avvale del contributo a fondo perduto specificando che lo stesso possiede i requisiti previsti dall'Art. 3 nonché il provvedimento di ammissione e/o di apertura della procedura e/o di esdebitazione ed altresì l'attestazione del permanere dei requisiti, di cui all'Art. 4, da parte dell'Organismo.

Quest'ultimo potrà esibire delega irrevocabile sottoscritta dal beneficiario, a favore dello stesso OCC, ai fini dell'incasso del contributo erogato dall'IRFIS.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, resta ferma la disciplina anche di regolamentazione del Fondo Sicilia di cui alla vigente normativa.

Art. 9

Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 7 giugno 2023

L'Assessore
On.le Avv. Marco Falcone